



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
PALINURO

Via Porto, s.n.c. - 84051 Centola (SA) - Tel./Fax +39 (0) 0974/938383
ucpalinuro@mit.gov.it - cp-palinuro@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALINURO, È POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/palinuro>, OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



Il Capo del Circondario Marittimo di Palinuro e Comandante del Porto di Palinuro:

- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità – Demanio Marittimo e portuale n. 483 del 04.11.2021 recante “art. 40 della Legge Regionale n. 5 del 29 giugno 2021 - Conferimento di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di Porti di rilievo Regionale e Interregionale - Determinazioni”;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza della navigazione e portuale n. 40/2022 in data 25.07.2022 recante il “*Regolamento per la disciplina della navigazione, ancoraggi ed ormeggi, dell’accesso, circolazione e sosta e delle attività portuali nel porto di Palinuro*”;
- VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28.06.2024, recante “*Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina delle attività e degli usi nel porto di Palinuro*” trasmessa con la nota prot. 10668 in data 08.07.2024 del Comune di Centola;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii., “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, e il relativo regolamento di cui al D.M.146/2008;
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO** opportuno modificare il provvedimento sopracitato, alla luce delle valutazioni di competenza relative alla destinazione d’uso delle aree portuali da parte dell’amministrazione ordinariamente esercente le funzioni amministrative;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

ORDINA

Articolo 1

1. Il punto “c” - tratto 8 - dell’art. 5 (Destinazione ormeggi all’interno del porto) del Regolamento per la disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi, dell’accesso, della circolazione e sosta e delle attività portuali nel Porto di Palinuro, approvato con Ordinanza nr. 40/2022 in data 25.07.2022 del Capo del Circondario Marittimo di Palinuro è sostituito dal seguente:

*“il successivo tratto della banchina del molo di sopraflutto, per una lunghezza di **50 metri** circa (in Planimetria A8) ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all’ ormeggio delle unità navali adibite alla piccola pesca”;*

2. Il punto “c” - tratto 9 - dell’art. 5 (Destinazione ormeggi all’interno del porto) del Regolamento per la disciplina della navigazione, degli ancoraggi e degli ormeggi, dell’accesso, della circolazione e sosta e delle attività portuali nel Porto di Palinuro, approvato con Ordinanza nr. 40/2022 in data 25.07.2022 del Capo del Circondario Marittimo di Palinuro è sostituito dal seguente:

*“il successivo tratto della banchina del molo di sopraflutto, per una lunghezza di **50 metri** circa (in Planimetria A9) ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all’ ormeggio delle unità navali ad uso commerciale, **previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima**”.*

Articolo 2

L'allegato A e relativa legenda annessa alla propria Ordinanza n. 40/2022 è sostituito dallo stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni finali e Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero altro illecito amministrativo, dagli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dall’art. 53 del Decreto Legislativo 171 del 18/07/2005 e ss.mm. e ii., e saranno direttamente responsabili dei danni a persone e/o cose, manlevando l’Autorità Marittima da ogni responsabilità.

È fatta salva la possibilità di procedere a spese dei trasgressori, ai sensi delle vigenti norme, alla rimozione forzata di ogni tipo di veicolo, unità navali e materiale depositato in ambito portuale in violazione alle disposizioni del regolamento di cui alla presente Ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza la cui pubblicità è data con pubblicazione all’albo di questo Ufficio e diffusione mediante:

- trasmissione al Comune di Pisciotta ed alle altre Amministrazioni interessate;
- distribuzione agli operatori/concessionari portuali ed al ceto peschereccio interessati;
- inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palinuro.

Palinuro, data del protocollo

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Samantha LOSITO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

A- PLANIMETRIA SPECCHI ACQUEI



LEGENDA SPECCHI ACQUEI

- TRATTO DI CIRCA 15 MT INTERDETTO ALL'ORMEGGIO E ALL'ACOSTO DI QUALSIASI UNITA' NAVALE PER GARANTIRE MAGGIORE SICUREZZA ALLA BALNEAZIONE (IN PLANIMETRIA A1).
- TRATTO DI CIRCA 95 MT DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI ORMEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO (IN PLANIMETRIA A2).
- TRATTO DEL PIANO DI BANCHINA PER UNA LUNGHEZZA DI 19,00 MT È DESTINATA ALLE ALL'ORMEGGIO DI UNITA' MILITARI E DELLE FORZE DELL'ORDINE, I PRIMI 5 MT SONO DESTINATI AL SOLO ACCOSTO TEMPORANEO CHE DEBBA SCARICARE ACQUA DI SENTINA, ACQUE SPORCHE O OLI ESAUSTI, PER LA SOLA DURATA DELLE OPERAZIONI (IN PLANIMETRIA A3).
- TRATTO DI BANCHINA DELLA LUNGHEZZA DI 5,00 MT DESTINATI AL SOLO ACCOSTO DELLE UNITA' NAVALI DA DIPORTO AD USO COMMERCIALE PER BREVI OPERAZIONI DI IMBARCO E SBARCO (IN PLANIMETRIA A4).
- TRATTO DI BANCHINA DELLA LUNGHEZZA DI 28,00 MT DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI ORMEGGIO DI UNITA' DA PESCA D'ALTURA (IN PLANIMETRIA A5).
- TRATTO DI BANCHINA DELLA LUNGHEZZA DI 13,00 MT, COMPRESO LO SCIVOLO SONO DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI VARO ED ALAGGIO (IN PLANIMETRIA A6).
- TRATTO DI BANCHINA DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO, A PARTIRE DALL'ANGOLO E PER UNA LUNGHEZZA DI 10,00 MT, DEV'ESSERE LASCIATO LIBERO (IN PLANIMETRIA A7).
- TRATTO DI BANCHINA DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO PER UNA LUNGHEZZA DI 50,00 MT, SONO DESTINATI ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA PESCA (IN PLANIMETRIA A8).
- TRATTO DI BANCHINA DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO, PER UNA LUNGHEZZA DI 50,00 MT SONO DESTINATI ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' NAVALI AD USO COMMERCIALE (IN PLANIMETRIA A9).
- TRATTO DI BANCHINA DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO, PER UNA LUNGHEZZA DI 36,00 MT SONO DESTINATI ALL'ACOSTO DEI MEZZI IMPEGNATI IN SERVIZI DI TRASPORTO MARTIMMO (IN PLANIMETRIA A10).